

I servizi cimiteriali sono disciplinati con Regolamento Comunale approvato con Delibera del Consiglio Comunale n°8 il 29/03/2007.

Regolamento:

INDICE

- ART. 1 – AVENTI DIRITTO ALLA SEPOLTURA
- ART. 2 – RICHIESTA DI SEPOLTURA
- ART. 3- CAMPI COMUNI PER SEPOLTURE AD INUMAZIONE
- ART. 4 – AUTORIZZAZIONE PER POSA LAPIDI IN CAMPI INUMAZIONI SINGOLE
- ART. 5 – LOCULI INDIVIDUALI COSTRUITI IN COLOMBARI A CURA E SPESE DEL COMUNE
- ART. 6 – OSSARI COSTRUITI IN COLOMBARI A CURA E SPESE DEL COMUNE
- ART. 7 – TOMBE INTERRATE A DUE POSTI SOVRAPPOSTI REALIZZATE DAL COMUNE
- ART. 8- TOMBA DI FAMIGLIA A PIU' POSTI SOVRAPPOSTI E CAPPELLE REALIZZATE DAL COMUNE
- ART. 9 – LA CONCESSIONE
- ART. 10 – CANONE DI CONCESSIONE
- ART. 11 – ESTUMULAZIONI
- ART. 12 – CREMAZIONI - DISPERSIONE DELLE CENERI – CONSEGNA ED AFFIDAMENTO DELLE CENERI
- ART. 13 – POLIZIA DEL CIMITERO
- ART. 14 – CONTRAVVENZIONI
- ART. 15 – COMPETENZE DEL RESPONSABILE DI SERVIZIO
- ART. 16 – DIVIETO DI RINNOVO
- ART. 17 – DISPOSIZIONI FINALI
- ART. 18 – ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE REGOLAMENTO.
TARIFFE

ART.1 AVENTI DIRITTO ALLA SEPOLTURA

1.Hanno diritto alla sepoltura:

- a) Le salme delle persone morte nel territorio del comune qualunque fosse in vita la residenza;
- b) Le salme delle persone morte fuori dal comune, ma aventi in esso in vita, la residenza;
- c) Le persone nate nel Comune;
- d) Le salme delle persone che hanno già sepolto, con concessioni e autorizzazioni in atto, il coniuge o parenti di I° grado (genitori e figli) nel cimitero di questo comune;
- e) Le salme delle persone morte fuori dal comune, ma che abbiano avuto la residenza in esso per 25 anni anche non consecutivi;
- f) Le salme delle persone non residenti in vita nel comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero del comune stesso;
- g) Le salme delle persone non residenti nel territorio di Torre dè Roveri, ma residenti nei Comuni limitrofi, che hanno sempre partecipato alla vita sociale e religiosa del Comune.
- h) Le salme di religiosi e religiose nativi nel comune e/o residenti al momento della nascita , non residenti e decedute fuori da esso;
- i) Le salme delle persone aventi diritto per deliberazione della giunta comunale ove previsto nel presente regolamento;
- j) I nati morti ed i prodotti di concepimento di cui all'art. 7 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285;
- k) I resti mortali delle persone sopra elencate.

PER QUALSIASI TIPO DI SEPOLTURA NON E' AMMESSA LA PRENOTAZIONE.

ART.2 RICHIESTA DI SEPOLTURA

1.Per la richiesta di sepoltura, gli interessati dovranno inoltrare regolare domanda indicando il tipo di sepoltura prescelta e l'impegno di osservare le norme di polizia mortuaria vigente e quelle di cui al presente regolamento; la richiesta sarà accompagnata, nei casi previsti dal presente regolamento della ricevuta di versamento della tariffa vigente per il tipo di sepoltura richiesta.

ART. 3 CAMPI COMUNI PER SEPOLTURE AD INUMAZIONE

1.Tali campi saranno divisi in riquadri e l'utilizzo della fossa deve farsi di norma cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.

2.Ogni fossa sarà contrassegnata con una croce. Tale croce sarà posta a cura del custode del cimitero, subito dopo la copertura della fossa con la terra, curandone poi l'assetto fino alla costipazione del terreno.

3.Sulla croce verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e del cognome del defunto, della data di nascita e di morte dello stesso.

4.La croce deve essere di colore bianco e avere le seguenti dimensioni:

braccio verticale cm. 70

braccio orizzontale cm. 35

5. Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo un decennio dall'inumazione. Le fosse, liberate dai resti del feretro, si utilizzano per nuove inumazioni.

ART.4 AUTORIZZAZIONE PER POSA LAPIDI IN CAMPI INUMAZIONI SINGOLE.

1.Nei campi comuni destinati alla sepoltura per inumazione, può essere chiesta l'autorizzazione per la posa di una lapide.

La lapide sarà in posizione adagiata sulla tomba, disterà cm 30 dalla cordonatura esterna ed avrà le seguenti dimensioni: lunghezza cm 100, larghezza cm 80, altezza o spessore massimi davanti cm 10 e dietro cm 15. E' consentita la realizzazione di effigi e decorazioni la cui altezza non deve superare i cm 25. La posa in opera della lapide non deve avvenire prima di mesi 6 dalla data di sepoltura.

2.La cordonatura esterna dovrà avere le seguenti dimensioni massime:

Lunghezza: mt. 2.00

Larghezza: mt.1.00

ART.5 LOCULI INDIVIDUALI COSTRUITI IN COLOMBARI A CURA E SPESE DEL COMUNE.

1.Le concessioni si rilasceranno, per tumulazione di salme, osservando l'ordine di disposizione in colonna dei loculi nel colombario, dall'alto verso il basso e successivamente dall'alto verso il basso nella colonna adiacente.

2. Ogni loculo potrà contenere un solo feretro, ad eccezione della tumulazione di madre e figlio deceduti in contemporanea al momento del parto, i quali possono essere chiusi nella stessa cassa.
3. Il trasferimento di un feretro da uno ad altro loculo, è consentito solo in caso di avvicinamento della salma del coniuge, rinunciando alla concessione del presente loculo senza riserve e senza diritto a rimborso del canone già versato; il loculo libero entra nella piena disponibilità dell'amministrazione comunale per ulteriore concessione a terzi. Il feretro trasferito occuperà il posto immediatamente a fianco a quello del coniuge secondo l'ordine sopra descritto, precisando che il nuovo loculo verrà concesso con la scadenza dell'originaria concessione.
4. E' data possibilità al coniuge vivente di prenotare il loculo immediatamente a fianco del loculo occupato dal coniuge defunto.
5. Gli ornamenti delle lapidi non potranno superare il 30% della superficie delle lapidi stesse, ed è vietata la posa di oggetti mobili che sporgano dalla lapide oltre i quindici centimetri.
6. Nel caso di due loculi concessi a coniugi è data la possibilità di unire i due loculi con un'unica lastra di marmo, purchè in adiacenza del singolo loculo venga posta la fotografia, il nome e cognome, la data di nascita e di morte della salma tumulata.
7. Ogni loculo potrà contenere una sola fotografia, corrispondente a quella della salma tumulata.
8. Le lapidi da ornare dovranno essere obbligatoriamente quelle posate durante la costruzione della campata, non potranno avere un colore o forme diverse.
9. La concessione e' stipulata per anni 30. Alla scadenza e' possibile rinnovare la concessione per ulteriori anni 10, e per una sola volta.
10. Per i loculi prenotati e utilizzati solo al decesso, la scadenza si intende sempre di 30 anni dalla data della morte del beneficiario del diritto. Il pagamento degli anni mancanti, per arrivare alla scadenza dei 30 anni, verrà effettuato, secondo le tariffe vigenti alla data della morte, dividendo l'importo per 30 anni e moltiplicandolo per gli anni mancanti, dalla morte alla scadenza della concessione.

ART.6

OSSARI COSTRUITI IN COLOMBARI A CURA E SPESE DEL COMUNE.

1. Le concessioni si rilasceranno, per tumulazione dei resti mortali e la tumulazione delle ceneri di salme cremate. L'ordine di assegnazione seguirà la stessa disposizione dei loculi, quindi dall'alto verso il basso per ogni colonna, salvo la richiesta di assegnazione di ossari rimasti vuoti a seguito di rinuncia di rinnovo della concessione od altro.
2. Ogni ossario potrà contenere una sola urna, ad eccezione dei coniugi i quali potranno essere depositi in un unico ossario, sotto forma di resti mortali o ceneri a seguito di cremazione.
2. Gli ornamenti delle lapidi non potranno superare il 40% della superficie delle lapidi stesse.
3. Oltre agli aventi diritto come precisato nel punto 1 sono compresi anche i feretri già sepolti nel cimitero di Torre dè Roveri.
4. Le lapidi da ornare dovranno essere obbligatoriamente quelle posate durante la costruzione della campata, non potranno avere un colore o forme diverse.

5. La concessione e' stipulata per anni 30 con possibilità di rinnovo per la medesima durata.

ART.7 - 8

TOMBE INTERRATE A DUE POSTI E A TRE POSTI SOVRAPPOSTI REALIZZATE DAL COMUNE E CAPPELLE REALIZZATE DA PRIVATI.

1. Gli aventi diritto alla richiesta di assegnazione di tali tombe e cappelle sono:

- l) Le salme delle persone morte nel territorio del comune qualunque fosse in vita la residenza;
- m) Le salme delle persone morte fuori dal comune, ma aventi in esso in vita, la residenza;
- n) Le persone nate nel Comune;
- o) Le salme delle persone che hanno già sepolto, con concessioni e autorizzazioni in atto, il coniuge o parenti di I° grado (genitori e figli) nel cimitero di questo comune;
- p) Le salme delle persone morte fuori dal comune, ma che abbiano avuto la residenza in esso per 25 anni anche non consecutivi;
- q) Le salme delle persone non residenti in vita nel comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero del comune stesso;
- r) Le salme delle persone non residenti nel territorio di Torre dè Roveri, ma residenti nei Comuni limitrofi, che hanno sempre partecipato alla vita sociale e religiosa del Comune.
- s) Le salme di religiosi e religiose nativi nel comune e/o residenti al momento della nascita, non residenti e decedute fuori da esso;
- t) Le salme delle persone aventi diritto per deliberazione della giunta comunale ove previsto nel presente regolamento;
- u) I nati morti ed i prodotti di concepimento di cui all'art. 7 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285;
- v) I resti mortali delle persone sopra elencate.

2. In tali tombe o cappelle avranno diritto alla sepoltura, oltre che il richiedente, il coniuge nonché parenti e affini fino al 3° grado compreso, in numero pari a quello per la tomba concessa. E' data la possibilità, per i resti mortali o ceneri di coniugi di essere deposti nella tomba occupando un solo posto.

3. Le tombe sono realizzate dal Comune il quale provvede alla costruzione del manufatto sottostante, con diverse tipologie, a due posti, a tre posti o a 6 posti.

4. Il Comune può concedere il manufatto della tomba realizzata dallo stesso, stabilendo la tariffa di cui all'allegato, oltre al pagamento del posto bara moltiplicato per le salme che vi saranno tumulate. La giunta comunale, al momento della disponibilità delle tombe, stabilisce le prescrizioni, il canone, gli aventi diritto limitatamente alla prima salma che verrà tumulata in ciascuna tomba. Per le successive tumulazioni gli aventi diritto sono i soggetti elencati all'art. 1 del presente regolamento.

5. Le cappelle saranno costruite direttamente dai privati. I singoli progetti devono essere approvati dal Sindaco, su conforme parere del responsabile del servizio d'igiene dall'azienda sanitaria locale, sentita la commissione edilizia comunale e nel rispetto dell'art. 76 del D.P.R. 285/1990. All'atto dell'approvazione del progetto deve essere dichiarato il numero delle salme che possono essere accolte nel sepolcro.

Le sepolture private non possono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.

Ad opera finita e prima dell'uso, dette tombe devono essere collaudate dal comune allo scopo di accertare se la costruzione sia stata eseguita secondo il disegno e progetto.

6. Per ogni concessione dovrà essere rispettato l'art. 76 del D.P.R. n. 285/1990 e dovrà essere richiesto preventivo parere igienico sanitario alla ASL.

7.Scaduto il periodo di concessione delle tombe di famiglia e delle Cappelle funerarie, gli interessati dovranno chiederne la conferma; e ciò perché consti sempre all'autorità comunale che esistono persone obbligate e tenute a curare la manutenzione del monumento o della tomba. La mancanza di tale domanda costituirà una legale presunzione di abbandono e di vane ricerche di rintraccio degli stessi. La tomba o il monumento cadranno nella libera disponibilità del comune.

All'uopo dovrà adottarsi regolare deliberazione da parte della giunta comunale e si dovranno affiggere avvisi murali per rendere di pubblica conoscenza la successione. La riconferma della concessione verrà accordata previo pagamento di una somma corrispondente alla tariffa in vigore al momento della scadenza.

8. Su ogni tomba è possibile costruire una lapide, il monumento funebre dovrà rispettare le seguenti misure:

larghezza mt. 1,10

Lunghezza mt. 2,00

Altezza del cordolo sm. 20

Altezza massima del monumento mt. 1,50

I relativi diritti da pagare sono stabiliti nella tabella allegata.

Sulla lapide dovrà essere apposto il nome e cognome con data di nascita e di morte, nonché la foto esclusivamente delle salme tumulate.

9.La concessione delle Tombe viene stipulata per :

- TOMBA A 2 POSTI 30 ANNI

RINNOVABILI PER ULTERIORI 30 ANNI

- TOMBA A 3 POSTI 30 ANNI

RINNOVABILI PER ULTERIORI 30 ANNI

- TOMBA A 6 POSTI 90 ANNI

NON RINNOVABILI

DURATA PER CAPPELLE ANNI 99 (NOVANTANOVE)

ART.9 LA CONCESSIONE

1.Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa, a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del comune.

2.Non può essere fatta concessione di aree per sepoltura privata a persone o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

3.E' fatto espresso divieto ai concessionari di cedere o trasmettere il loro diritto d'uso, sia totalmente che parzialmente, tanto per atti fra vivi quanto per atto di ultima volontà.

4.Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso.

Tale concessione deve risultare da regolare atto scritto steso nelle forme di legge a spese del concessionario.

5. Alla scadenza della concessione il titolare della stessa ha le seguenti possibilità di scelta:

a) non rinnovare la concessione, disponendo il trasferimento dei resti della salma nella fossa comune (gratuita);

- b) richiedere la concessione con durata trentennale di un ossario, con assegnazione specificata al precedente art. 6, corrispondendo il canone fissato e disponendo il trasferimento dei resti della salma nell'ossario stesso;
- c) rinnovare la concessione del loculo o della tomba per il periodo consentito (dieci anni per il loculo e trenta anni per la tomba), corrispondendo il relativo importo in vigore all'atto del rinnovo.

ART.10 CANONE DI CONCESSIONE

1. I canoni di concessione riguardanti tutti i tipi di sepolture sono quelle indicate nella tabella allegata al presente regolamento.

La modifica e l'aggiornamento dei suddetti canoni di concessione è di competenza della Giunta Comunale.

ART.11 ESTUMULAZIONI

1. Nei casi di estumulazione di salme autorizzate dal Sindaco per conto ed interesse di privati, le spese necessarie per lo svolgimento delle operazioni dovranno essere sostenute direttamente dai privati alla Ditta incaricata.

2. Le estumulazioni ordinarie e/o straordinarie potranno essere effettuate nel solo periodo da Ottobre ad Aprile.

3. Le estumulazioni ordinarie si eseguono alla scadenza del periodo di concessione.

4. I feretri possono essere esumati o estumulati in via straordinaria prima della scadenza dei termini di cui ai commi 1 e 2, per:

- ordine dell'Autorità giudiziaria
- trasporto in altra sepoltura
- cremazione.

Gli oneri derivanti dalle operazioni di esumazione ed estumulazione sono a carico di chi le ha richieste o disposte.

ART. 12 CREMAZIONI - DISPERSIONE DELLE CENERI – CONSEGNA ED AFFIDAMENTI DELLE CENERI

1. La cremazione di cadavere deve essere autorizzata dall'Ufficiale di stato civile del comune ove è avvenuto il decesso, sulla base della volontà del defunto, espressa con le modalità di cui all'art. 3, comma 1, lettera b) della legge 30.03.2001 n. 130, previo accertamento della morte effettuato dal medico incaricato delle funzioni di necroscopo.

2. Qualora gli aventi titolo abbiano dichiarato all'Ufficiale di stato civile del comune di loro residenza la volontà di procedere alla cremazione, ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla cremazione, lo stesso, nelle forme previste dalla legge, trasmette il processo verbale all'ufficiale di stato civile del comune ove è avvenuto il decesso.

3. La dispersione delle ceneri è autorizzata dall'Ufficiale di stato civile del comune ove è avvenuto il decesso, sulla base della volontà del defunto, espressa nelle forme di cui all'art. 3 comma 1, lettera b), numeri 1 e 2 della legge 30.03.2001 n. 130.

4. Alla richiesta di autorizzazione alla dispersione è allegato il documento di cui all'art. 7, comma 5, della L.R. , in cui sono indicati il soggetto che provvede alla dispersione delle ceneri e il luogo ove le ceneri sono disperse.

5. La dispersione delle sole ceneri è consentita nei luoghi previsti dalla legislazione vigente, nel caso in cui il defunto abbia solo espresso la volontà della dispersione delle proprie ceneri, senza indicarne il luogo, quest' ultimo è scelto dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo.

In assenza di qualunque indicazione, decorsi 90 giorni dalla cremazione, le ceneri vengono disperse in cinerario comune.

6. La dispersione può essere autorizzata anche per ceneri già tumulate, nel rispetto di quanto previsto al comma 3.

7. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere sono raccolte in apposita urna cineraria di materiale resistente, recante all'esterno il nome, il cognome, la data di nascita e di morte del defunto.

8. L'affidamento dell'urna cineraria ai familiari può avvenire quando vi sia espressa volontà del defunto o volontà manifestata dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, in caso di disaccordo fra gli aventi titolo, l'urna cineraria è temporaneamente tumulata nel Cimitero.

9. L'affidamento delle ceneri ai familiari non costituisce in nessun caso implicita autorizzazione alla realizzazione di sepoltura privata.

ART.13 POLIZIA DEL CIMITERO

1. Il cimitero sarà aperto al pubblico secondo gli orari fissati dalla giunta comunale e che saranno affissi all'ingresso del cimitero.

2. I veicoli in genere potranno introdursi nel cimitero soltanto per servizio del medesimo.

3. E' assolutamente vietata l'introduzione dei cani o di altri animali anche se tenuti al guinzaglio. E' vietata su tutta l'estensione del cimitero ogni coltivazione, che non sia quella di semplici arbusti sempreverdi sulle sepolture particolari.

Tanto sulle sepolture private ad inumazione quanto sulle tombe nei campi comuni, si possono deporre fiori, corone e coltivare piccole aiuole, purchè con le radici e coi rami non ingombrino le tombe vicine. Le aiuole potranno occupare soltanto la superficie della fossa. Sulle tombe private sono ammessi pure arbusti di altezza non superiore a m.1.10. Le piante ed arbusti di maggiore altezza sono vietati, e debbono nel caso, venire ridotti alla suddetta altezza a semplice invito dell'ufficio. In caso di inadempienza, il comune provvederà di autorità allo sgombero, al taglio ed anche allo sradicamento.

4. E' vietato il deposito di vasi di fiori lungo i viali adiacenti i loculi, al fine di non intralciare il regolare transito.

5. Sarà cura delle famiglie dei defunti tanto nei campi comuni, quanto nelle tombe private, di mantenere il decoro delle tombe, delle lapidi, delle croci, dei cippi ecc.

Se questi, per il tempo e per le intemperie, venissero a cedere, sarà cura del custode di ritirarli per essere distrutti qualora, dietro avviso, non fosse ritirati o riparati dalle famiglie interessate entro 30 giorni.

6. Il comune ha diritto a far rimuovere le ornamentazioni anche provvisorie e temporanee in generale, ogni qualvolta le giudichi indecorose ed in contrasto con l'austerità del luogo; come pure di provvedere alla rimozione di quelle pericolanti, collocate sopra sepolture private abbandonate per incuria o per estinzioni dei familiari.

7. Qualunque asportazione di materiali o di oggetti ornamentali dal cimitero senza autorizzazione è vietata, come è vietato asportare dal cimitero anche i semplici fiori, gli arbusti e le corone.

8. E' assolutamente proibito recare qualsiasi danno o sfregio ai muri interni ed esterni del cimitero o delle cappelle, alle lapidi, ecc.

9. Chiunque all'interno del cimitero tenesse un contegno non conveniente, sarà dal custode o da altro personale del cimitero o di polizia locale, se prevista, diffidato ad uscire immediatamente ed anche, ove occorrerà, accompagnato, restando salve ed impregiudicate le conseguenze contravvenzionali e penali ai sensi della legge.

10. Il personale di custodia e di servizio del cimitero dipenderà amministrativamente:

- a) dall'ufficio tecnico per tutto quanto riguarda gli edifici, i viali, sentieri, spazi, ecc.;
- b) dall'ufficio dello stato civile per la tenuta dei registri.

ART.14 CONTRAVVENZIONI

1. La violazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento è soggetta a sanzioni amministrativa pecuniaria, ai sensi di legge, salva l'applicazione delle sanzioni penali nei casi previsti dalle leggi vigenti.

ART. 15 COMPETENZE DEL RESPONSABILE DI SERVIZIO

1. Ai sensi dell'art. 107 del D. lgs. 18.08.2000 n. 267 spetta al dipendente responsabile dell'ufficio, se individuato, o, in alternativa al Segretario Comunale, l'emanazione degli atti previsti dal presente regolamento, ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Comunale quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del regolamento stesso.

2. Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente regolamento, spettano al Segretario Comunale, su conforme deliberazione dell'organo competente.

ART.16 DIVIETO DI RINNOVO

1. Nel caso in cui l'amministrazione comunale riscontri la necessità di effettuare lavori di demolizione e ricostruzione, o lavori di ristrutturazione di campate dei loculi, ossari e cellette per salme cremate, potrà vietare il rinnovo dei contratti relativi a tali campate.

ART. 17 DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non espressamente indicato nel presente regolamento, si richiamano le norme contenute nel Regolamento regionale 9.11.2004 n. 6 e successive modifiche e/o integrazioni.

ART.18
ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento entrerà in vigore dopo la sua esecutività e pubblicazione ai sensi di legge.

T A R I F F E

LOCULO ANNI TRENTA (30) EURO 1.500,00
RINNOVO LOCULO ANNI DIECI (10) EURO 500,00

OSSARIO 30 ANNI RINNOVABILI EURO 300,00
RINNOVO OSSARIO ANNI TRENTA (30) EURO 300,00

TOMBA A 2 POSTI 30 ANNI RINNOVABILI 1^ CONCESSIONE EURO 2.000,00
TOMBA 2 POSTI PER OGNI POSTO BARA 1^ CONCESSIONE EURO 200,00

RINNOVO TOMBA A 2 POSTI PER OGNI POSTO BARA EURO 500,00

TOMBA A 3 POSTI 30 ANNI RINNOVABILI 1^ CONCESSIONE EURO 3.000,00
TOMBA A 3 POSTI PER OGNI POSTO BARA 1^ CONCESSIONE EURO 200,00

RINNOVO TOMBA A 3 POSTI PER OGNI POSTO BARA EURO 500,00

TOMBA A 6 POSTI 90 ANNI NON RINNOVABILE EURO 6.000,00

**LE TOMBE A 2 E A 3 POSTI SI INTENDONO RINNOVABILI
AI MEDESIMI ANNI DIETRO PAGAMENTO DEI POSTI BARA
ALLE TARIFFE SOPRASPECIFICATE**

CONCESSIONE DECENNALE CAMPO COMUNE PER INUMAZIONE EURO 200,00
CROCE SU FOSSA DI CAMPO COMUNE DECENNALE EURO 200,00

AREA PER CAPPELLA 99 ANNI EURO 260,00/MQ.

SERVIZI SPECIALI:

- ESUMAZIONE E ESTUMULAZIONE STRAORDINARIA DI SALMA EURO 200,00
- TUMULAZIONE DI SALMA EURO 100,00

COLLOCAZIONE MONUMENTI FUNEBRI

- PER COLLOCAMENTO DI CIPPI DI ALTEZZA NON SUPERIORE A MT. 1
EURO 150,00
- PER COLLOCAMENTO DI CIPPI DI ALTEZZA NON SUPERIORE A MT. 1,20
EURO 250,00
- PER COLLOCAMENTO DI CIPPI DI ALTEZZA NON SUPERIORE A MT. 1,50
EURO 350,00

Servizio di Illuminazione Votiva

Il Servizio è stato appaltato alla Ditta “In Memoria SNC” con sede a TRAVAGLIATO (Bs).
Tel 030/660342.